

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, L'INCOLUMITA' E LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSENTI POSSONO E DEVONO ESSERE SOSTITUITI CON SUPPLENTI A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA

Come già risulta dall'art.1, comma 333 della Legge di stabilità 2015 , in relazione alle supplenze brevi del personale docente, la tutela e la garanzia dell'offerta formativa vanno garantite dai dirigenti scolastici in via preferenziale :

“Art. 1, comma 333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”

Molti Dirigenti scolastici, invece, attraverso la pedissequa ed errata applicazione della disposizione stanno provocando forte disagio nelle scuole e, in particolare, gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola.

In conseguenza di ciò, è dovuto intervenire lo stesso Miur che con la recentissima **nota n.2116 del 30 settembre 2015**, ha ribadito :

“ Per quanto riguarda assenze del personale docente, si richiama l'attenzione su quanto già previsto dall'articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio “

La nota ministeriale 2116 del 30 settembre 2015 prende atto dell'impossibilità (nella stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di supplenti i docenti assenti nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza.

La consapevolezza che l'attività delle scuole sarebbe stata paralizzata dagli assurdi divieti previsti dalla legge di stabilità e l'esigenza di rispettare garanzie irrinunciabili e norme di rango superiore come il diritto allo studio garantito dalla costituzione, la Legge 104 e la legge sulla sicurezza, il rispetto del Ccnl sono alla base delle indicazioni richiamate dalla nota MIUR del 30 settembre

I dirigenti scolastici, dopo avere “prioritariamente messo in atto le misure organizzative”, allo scopo di garantire il diritto allo studio e l'incolumità e la sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.

Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del personale della scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni sindacali, ma anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici.

Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso indispensabili per le attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del diritto allo studio che la stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la situazione per gli assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i supplenti anche in caso di assenze fino al termine dell'anno scolastico. E' risibile, infatti, la deroga relativa alle istituzioni scolastiche in cui l'organico di diritto preveda meno di tre posti, dato che, dopo i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi

Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità 2016 sia eliminato l'assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti tecnici e amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata dei supplenti docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.



COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma
tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
internet: www.cobas-scuola.org e-mail: mail@cobas-scuola.org